

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 33

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, CAMPANELLA, BOCCINO e PETRAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

ONOREVOLI SENATORI. – Giulio Regeni è scomparso al Cairo il 25 gennaio – il giorno dell'anniversario della rivoluzione del 2011 – e sul suo cadavere, ritrovato il 3 febbraio, c'erano segni di tortura. Aveva sette costole rotte, segni di scariche elettriche sui genitali e un'emorragia cerebrale. Secondo l'autopsia che si è svolta in Italia, sarebbe stato torturato per diverso tempo – tra i cinque e i sette giorni – prima di essere ucciso. La sua morte sarebbe stata causata dalla frattura di una vertebra in seguito a un colpo violento.

Giulio Regeni era un dottorando della Cambridge University e stava facendo degli studi sulle attività sindacali in Egitto. Un suo articolo era stato pubblicato il 14 gennaio 2016 per l'agenzia di stampa Nena news e il 5 febbraio, due giorni dopo il suo

ritrovamento, dal quotidiano il manifesto. Per via delle sue ricerche, Regeni aveva contatti con i sindacati egiziani e con attivisti anti-governativi.

Per diversi giorni le autorità egiziane hanno addirittura negato di conoscere quale fosse la sorte del giovane italiano; e solo il 4 febbraio, il giorno successivo al ritrovamento, dopo forti insistenze da parte italiana, è stata data notizia dell'identificazione del corpo.

Subito dopo il ritrovamento del cadavere, il generale Khaled Shalabi (direttore dell'amministrazione generale delle indagini di Giza) dichiarò che Regeni era stato vittima di un semplice incidente stradale, smentendo inoltre che vi fossero tracce di proiettili o acciuffamenti. In seguito la polizia

egiziana sostenne che l'omicidio poteva essere avvenuto per motivi personali.

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2016, una nota ufficiale del Ministero dell'interno egiziano affermava l'uccisione in uno scontro a fuoco dei cinque assassini di Giulio Regeni, identificati come una «banda specializzata in sequestri e stranieri» che agiva «utilizzando divise della polizia»; contemporaneamente venivano mostrati sulla pagina Facebook del Ministero degli interni il portafo-glio di Giulio e i documenti – il passaporto, la tessera dell'Università di Cambridge, quella dell'American University al Cairo e le carte di credito – ritrovati, a loro dire, all'interno del covo dei criminali.

Nell'immediato dell'ennesima ricostruzione dell'omicidio di Giulio Regeni fornita dalle autorità egiziane, questa veniva smentita dapprima dalla moglie e sorella di Tarek Abdel Fatah, arrestate per favoreggiamento, e poi nuovamente messa in discussione dal Ministro dell'interno stesso, Magdi Abdel-Ghaffar, il quale dichiarava in data 28 marzo che «le indagini sono ancora in corso, cerchiamo ancora gli assassini di Giulio Regeni». Infine dichiarazioni rilasciate da testimoni diretti lo scorso 2 maggio affermano che il presunto «scontro a fuoco» con cui fu annientata nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2016 la banda di rapinatori di stranieri presso cui furono ritrovati passaporto e due badge di Giulio Regeni sarebbe stata in realtà un'esecuzione a freddo da parte della polizia con lo scopo di attribuire il rapimento del ricercatore italiano ad una *gang* impossibilitata a discolparsi. Sono numerosi i *report* e i *dossier* prodotti dalle organizzazioni umanitarie che evidenziano continue, numerose e gravi violazioni dei diritti umani in Egitto, tra cui arresti illegali, uso della tortura, violenze di vario tipo. Soltanto nei primi due mesi del 2016 sono stati accertati in Egitto 88 casi di tortura, di cui 8 conclusi con la morte della persona sottoposta a sevizie; tutti questi casi avvengono in conseguenza dell'applicazione della «legge anti proteste» en-

trata in vigore nel 2013 e che concede, di fatto, poteri illimitati alle forze di polizia e di sicurezza.

Nel 2015 sono stati 464 i casi di sparizione e 1.676 quelli di tortura accertati in Egitto e il caso Regeni è soltanto la punta dell'*escalation* della repressione in Egitto. Le detenzioni arbitrarie, l'uso della tortura e la pratica degli omicidi di Stato sono stati anche denunciati in una lettera inviata da alti esperti americani sul Medio oriente al Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, i quali chiedono di rivedere i rapporti con l'Egitto.

La sempre più evidente tortura e l'uccisione di Giulio Regeni hanno suscitato attenzione anche in altri Paesi, con, fra l'altro, la protesta di oltre 4.600 accademici che hanno firmato una petizione pubblicata sul quotidiano britannico The Guardian per chiedere un'inchiesta sulla sua morte e sulle numerose sparizioni che si verificano in Egitto ogni mese. Il 24 febbraio 2016 Amnesty International Italia ha lanciato la campagna Verità per Giulio Regeni (in inglese: *Truth about Giulio Regeni*) a cui hanno aderito ad oggi 5 regioni, 3 province, 130 comuni, 33 università, 32 scuole, 13 biblioteche, 27 testate giornalistiche e *media* nazionali, 101 gruppi e associazioni. Contemporaneamente è stata lanciata anche una petizione *online* sul portale Change.org a cui hanno aderito centinaia di migliaia di sostenitori.

Il 10 marzo 2016 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato a larghissima maggioranza con 588 sì, 10 no e 59 astenuti una risoluzione che «condanna con forza la tortura e l'assassinio del cittadino europeo Giulio Regeni» in Egitto e «chiede» al Cairo di «fornire alle autorità italiane tutti i documenti e le informazioni necessarie» per l'inchiesta sottolineando con «grave preoccupazione» che il caso Regeni «non è un incidente isolato». Il 5 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha dichiarato: «Noi ci fermeremo solo davanti alla verità vera, lo dobbiamo a Giulio, alla

sua famiglia e anche a tutti noi. La nostra è una presa di posizione chiara, secca e forte. Noi pensiamo e speriamo che l'Egitto possa collaborare con i nostri magistrati, abbiamo la disponibilità a vedere le carte insieme e che la verità sia trovata», mentre il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni durante un intervento presso il Senato della Repubblica lo stesso giorno ha ribadito per conto del Governo che: «Se [un] cambio di marcia non ci sarà, il Governo è pronto a reagire adottando misure immediate e proporzionali», e «Per ragion di Stato [...] non consentiremo che venga calpestata la dignità del nostro Paese». L'8 aprile 2016 dopo l'esito nullo degli incontri con la delegazione di magistrati egiziani a Roma, l'Italia ha deciso formalmente di richiamare per consultazioni l'ambasciatore al Cairo Maurizio Massari.

Le indagini sul caso di Giulio Regeni non hanno ancora portato ad individuare i colpevoli e dal ritrovamento del suo cadavere, il 3 febbraio, ad oggi, dopo più di tre mesi, si sono susseguite varie ipotesi sulla sua morte, ma finora non è emersa nessuna verità. Forte è il rischio che l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante «inchieste in corso» o, peggio, per essere collocato nel passato da una «versione ufficiale» della polizia o del governo egiziano. Per questa ragione i proponenti chiedono l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni al fine di indagare sulla sua morte e con il compito di accertarne le relative responsabilità, nonché le motivazioni che avrebbero portato a tale tragico evento e ricostituire in maniera puntuale le circostanze dell'intera vicenda.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. Ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di sei mesi, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulla morte di Giulio Regeni.

2. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, nonché le motivazioni che avrebbero portato a tale omicidio e di ricostituire in maniera puntuale le circostanze che hanno portato al suo assassinio.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due se-

gretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione al Senato sul risultato dell'inchiesta.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti

e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

(Organizzazione)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

€ 1,00